



## COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

**QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE**  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE  
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

### Verbale N° 113 del 26/08/2015

<b>Da inviare a:</b>  <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario  <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio  <input type="checkbox"/> Segretario Generale	<b>Ordine del Giorno:</b>
	1) Comunicazioni del Presidente;  2) Approvazione verbale della seduta precedente;  3) Studio, consultazione e redazione del “Regolamento per l’uso e la gestione dei parcheggi comunali a pagamento”;  4) Approvazione del “Regolamento comunale sulle sale giochi e sull’installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago”;  5) Varie ed eventuali.
	<b>Note</b>

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		10,30	12,00		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		10,30	12,00		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		10,50	12,00		
Componente	Coppola Gaspare	SI		10,30	12,00		
Componente	Fundarò Antonio	SI		10,30	12,00		
Componente	Lombardo Vito	SI		10,30	12,00		
Componente	Sciacca Francesco	SI		10,30	12,00		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 26 del mese di Agosto, alle ore 10,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Alle ore 10,50 entra il Consigliere Campisi Giuseppe.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Studio, consultazione e redazione del "Regolamento per l'uso e la gestione dei parcheggi comunali a pagamento"**".

Il Presidente Pipitone dopo avere dato lettura degli articoli realizzati nella precedente seduta, invita i Consiglieri a formulare proposte relativamente ai successivi articoli che qui di seguito vengono redatti.

## **CAPO VII**

### **VIGILANZA E RESPONSABILITA'**

#### **Articolo 16 – Responsabilità per danni**

1. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune e/o del Gestore.

2. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità riguardante oggetti, bagagli o animali lasciati negli autoveicoli; è fatto divieto inoltre di tenere nei mezzi parcheggiati materiali o oggetti la cui presenza possa comunque costituire invito al furto o pericolo per gli altri mezzi ed i pedoni.

3. Il Comune non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli ovvero al furto o al danneggiamento degli stessi da qualsiasi causa determinati.

4. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi danno all'autoveicolo ovvero il furto dello stesso, eventuali furti e sottrazioni di accessori, parti di ricambio o singole parti dell'autoveicolo, comunque verificatesi all'interno del parcheggio, dovranno essere oggetto di tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria, anche per il tramite forze di polizia.

Alle ore 11.00 si allontana il Consigliere Comunale Antonio Fundarò.

#### **Articolo 17 – Vigilanza**

1. L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sui parcheggi attraverso il Comando di Polizia Municipale e/o altri incaricati.

2. L'Amministrazione potrà inoltre avvalersi, ai sensi dell'art. 17, comma 132 e 133, della Legge 127/1997, di personale nominato con apposito provvedimento sindacale al quale vengono conferite funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, per esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti ivi compresi il rimborso delle eventuali spese.

#### **Articolo 18 – Rimozione dei veicoli**

1. Il Comune, ovvero il Gestore per mezzo delle forze di polizia, in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o normale uso del parcheggio può procedere alla rimozione forzata dei veicoli secondo la vigente normativa.

2. Tale rimozione avverrà con spese e rischio a carico dell'utente.

Alle ore 11.20 rientra in sede il Consigliere Comunale Antonio Fundarò.

### **CAPO VIII**

#### **NORME FINALI E SANZIONI**

##### **Articolo 19**

##### **Repressione degli abusi e sanzioni**

1. In caso di eventuale accesso e sosta abusivi, nonché di fruizione nonostante l'avvenuta decadenza, la civica Amministrazione, quale primario gestore dell'area, potrà procedere, direttamente alla rimozione e trasporto del veicolo all'esterno delle aree con spese a carico del soggetto proprietario del veicolo abusivamente introdotto e parcheggiato, con le stesse modalità richiamate agli articoli precedenti del presente regolamento e dal successivo comma

2.

2. Nei casi di cui al comma precedente gli organi di polizia provvedono a far custodire il veicolo presso la depositaria comunale con le stesse modalità e tempi di cui al codice della strada e relativo regolamento d'esecuzione.

3. L'inosservanza delle prescrizioni, divieti, obblighi di cui al presente regolamento, fatta salva l'applicazione esclusiva delle norme di cui al codice della strada, laddove tale disciplina risulti operante, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal testo unico degli enti locali, con l'applicazione dei criteri di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689, ivi compresa la rimozione del veicolo se prevista.

## **Articolo 20**

### **Controversie**

1. L'utente del parcheggio accetta le condizioni di cui al presente regolamento nel momento in cui fruisce dello stesso.

2. In ordine a qualsiasi controversia inerente l'utilizzo delle aree, fatto salvo gli aspetti meramente sanzionatori per i quali si rimanda alla disciplina di cui alla legge 689/91 citata al precedente articolo 12, è competente esclusivamente il Foro di Trapani.

## **Articolo 21**

### **Abrogazione**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento verrà abrogato ogni norma Regolamentare avente ad oggetto l'analoga disciplina della sosta sulle aree comunali.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G: **“Approvazione del “Regolamento comunale sulle sale giochi e sull’installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago”**”.

Il Presidente invita il Consigliere Comunale Gaspare Coppola a dare lettura integrale del Regolamento.

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Definizioni**

Il presente Regolamento disciplina:

1. l'esercizio di giochi leciti in apposite sale pubbliche da gioco dette comunemente “sale giochi”, nei locali pubblici di somministrazione alimenti e bevande, nei locali dove si svolgono attività di vendita al dettaglio o comunque di attività commerciali, in circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 235/2001, con attività di somministrazione riservata ai soli soci;

2. l'installazione e/o la distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, detti comunemente “videogiochi”;

3. la gestione di Internet Café e Gaming Point;

4. l'insediamento e la gestione dei centri di telefonia detti "Phone Center" ed Internet Point.

1. Ai fini delle presenti norme si intendono:

**A.** Per T.U.L.P.S. , il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni e integrazioni;

**B.** Per regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. , il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

**C.** Per apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera i 1,00 €, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100.00€, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche le sue regole fondamentali. **Uso vietato ai minori di 18 anni**

**D.** Per apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 7 lett. a) del TULPS, gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche; il costo di una partita non può superare 1.00€; distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, il cui valore non può essere superiore a 20.00€. In nessun caso tali apparecchi possono riprodurre il gioco del *poker* o, comunque, anche in parte le sue regole fondamentali.

**E.** Per apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 7 lett. c) del TULPS, gli apparecchi ed i congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 0.50€. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del *poker* o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

**F.** Per giochi leciti che non necessitano del Nulla Osta dell'Amministrazione dello Stato tutti quei giochi che sono liberamente installabili negli esercizi di cui all'articolo 86 del TULPS, indipendentemente dalla superficie dell'esercizio, quali:

- calciobalilla, ping pong e apparecchi similari;

- il gioco delle carte, bocce, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società, eccetera), giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (es. Playstation, Nintendo, Xbox);

- giochi con il computer (senza collegamento a Internet);

**G.** Per esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS ed esercizi assimilabili i seguenti esercizi:

1. **somministrazione alimenti e bevande** e assimilabili (bar, caffè, ristoranti, fastfood, pizzerie, osterie e trattorie) così come definiti dalla Legge Regionale 1/2007 e s.m.i.;

2. **stabilimenti balneari**;

3. **strutture ricettive** (alberghi, locande e assimilabili);
4. **sala pubblica per biliardi**, ovvero locali allestiti prevalentemente per il gioco del biliardo con la presenza di almeno 4 tavoli da gioco;
5. **sale pubbliche da gioco** chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e/o dotati di almeno 5 (cinque) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità per i quali è previsto il rilascio del nulla osta dell'amministrazione statale e definiti dai Decreti del Ministero dell'Economia e Finanze. Sono considerate sale pubbliche da gioco anche le sale bingo di cui al D.M. 29/2000;
6. **circoli privati**, le organizzazioni, le associazioni e gli enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 235/2001, con attività di somministrazione alimenti e bevande riservata ai soci, di seguito definiti convenzionalmente "circoli privati";
7. **agenzie di raccolta scommesse** ippiche e sportive ed altri esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 del TULPS;
8. **esercizi di raccolta scommesse** su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del TULPS (concessionari di gioco della Tris, ovvero ricevitorie autorizzate da SISAL-LOTTOMATICA-TWIN ) presenti in attività di rivendita dei monopoli di stato o in pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
9. **sale VLT (videolottery)** titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del TULPS;
  - **H.** Per Gaming Point i locali, o parte di esercizi aperti al pubblico, caratterizzati dalla presenza di Personal Computer messi a disposizione degli interessati per sole finalità di gioco; potranno esserci postazioni collegate ad Internet per giochi di abilità a distanza con vincite in denaro, i cosiddetti "skill games", così come disciplinato dal D.M. 17/9/2007 e s.m.i.;
  - **I.** Per Centri di Telefonia detti "Phone Center" gli esercizi pubblici o circoli privati di qualsiasi specie ed in generale tutti gli esercizi aperti al pubblico nei quali sono posti a disposizione dell'utenza, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telefoniche nazionali ed internazionali. Possono essere messe a disposizione anche postazioni dotate di personal computer con collegamento a internet utilizzate per la comunicazione.
  - **J.** Per Internet Point e/o Internet café gli esercizi pubblici o circoli privati di qualsiasi specie ed in generale tutti gli esercizi aperti al pubblico nei quali sono posti a disposizione dell'utenza, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali (personal computer) per l'accesso ad Internet con finalità di svago, ricerca, studio, comunicazione multimediale in internet o intranet, accesso a banche dati su CD-Rom od altri archivi informatici e servizi collegati (trasmissione fax in via telematica).
  - **L.** Per tabella dei giochi proibiti, la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, vidimata

dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi su scala nazionale, dal Ministero dell'Interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse;

Si continua la redazione dell'articolo.

- M.** Per tariffa del biliardo, la tariffa oraria applicata al/ai giocatori che deve sempre essere esposta a disposizione dei giocatori e degli organi di controllo;
- N.** Per costo della partita, il valore espresso in euro per ciascuna partita;
- O.** Per abilità, la capacità fisica, mentale e strategica richiesta al giocatore per il conseguimento del risultato del gioco;
- P.** Per intrattenimento, l'insieme di modalità e sequenze del gioco;
- Q.** Per gestore, chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;
- R.** Per esercente, il titolare di licenza di cui agli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S.;
- S.** Per utente, il giocatore;
- T.** Per giochi da tavolo, si intendono la dama, gli scacchi, il monopolio e i "giochi di società" in genere;
- U.** Per area specificatamente dedicata, l'area appositamente destinata agli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7b) del TULPS, perimetrata e segnalata;
- V.** Per superficie utile delle sale giochi e degli esercizi di cui all'articolo 88 del TULPS, la superficie dei locali accessibile all'utenza, con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi, eccetera;
- W.** Per apparecchio o congegno, il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
- Z.** Per apparecchio contiguo, due apparecchi si considerano contigui quando risultano ad una distanza non inferiore a 0.5 mt. misurati nel punto più vicino tra loro;

Non rientrano nell'oggetto del presente regolamento i giochi e le attrazioni di spettacoli viaggianti sottoposti alla disciplina di cui alla Legge 18 giugno 1968 n. 337 e s.m.i. ed all'articolo 69 del T.U.L.P.S.

Non sono disciplinati dal presente regolamento i locali ove venga svolta esclusivamente l'attività di Bowling, alla condizione che detta attività sia esercitata con impianti costruiti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

## **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina l'installazione e l'uso nei pubblici esercizi, nei punti raccolta di altri giochi autorizzati, negli esercizi commerciali, nei circoli privati, negli esercizi artigianali e in tutti gli altri così come definiti dal precedente articolo 1 del presente Regolamento, fatta salva la normativa nazionale ed in particolare il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 e del 18/01/2007 e s.m.i.

Lo stesso si prevede altresì per la disciplina dell'apertura, trasferimento, ampliamento delle attività esercitate in sale pubbliche da gioco, le cosiddette "sale giochi", così come definite dall'articolo 1, lett. G) commi 4,5,7,8,9 del presente regolamento. Le tipologie dei giochi trattati dal presente Regolamento sono quelle previste:

1. dall'articolo 110 comma 6 e comma 7 del TULPS;
2. dall'articolo 110 comma 7 lett. c) del TULPS e altri giochi meccanici non soggetti a null'osta dell'Amministrazione dello Stato soggetti comunque a limiti numerici dal presente Regolamento;
3. altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici, giochi da tavolo, calciobalilla, ping-pong e similari, giochi delle carte, giochi con il computer non soggetti ad alcun limite numerico installabili negli esercizi di cui all'articolo 86 del TULPS.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento anche le forme di gioco esercitate in forma non imprenditoriale esercitate nei circoli privati anche se non autorizzati all'attività di somministrazione. In ogni caso in questi esercizi è sempre vietata l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

L'installazione degli apparecchi disciplinati dal presente Regolamento è consentita esclusivamente all'interno degli esercizi o delle aree date in concessione demaniale marittima. Sono pertanto escluse le aree destinate a plateatico ancorché delimitate e coperte.

Gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del Tulp, non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

## **Articolo 3 - Principi generali**

Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano ai principi seguenti:

1. libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'articolo 41 della Costituzione;
2. tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;

3. semplificazione procedimentale mediante gli istituti dell'autocertificazione e del procedimento di cui agli articoli 19 e 20 della L. 241/90 e s.m.i..

4. R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";

5. Legge Regionale che disciplina le sale da gioco;

.Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione diretto alla tutela:

1. dell'ordine pubblico, della sicurezza e della quiete della collettività;

2. del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

3. della prossimità (entro 150 metri) a luoghi di pubblico interesse di locali sede dell'attività e più precisamente: istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette.

#### **Articolo 4 – Norme sul procedimento amministrativo**

Per l'installazione, la distribuzione, la gestione, l'attivazione, la modificazione di qualsiasi gioco nei locali in cui si svolgono le attività elencate all'articolo 1 punto G) del presente Regolamento, è fatto obbligo al titolare di munirsi di autorizzazione di cui all'articolo 86 del TULPS, sostituita con segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'articolo 19 della L.241/90 e s.m.i..

Per l'apertura o il trasferimento di sale pubbliche da gioco dette comunemente sale giochi, agenzie di raccolta scommesse ippiche e sportive, sale VLT (videolottery) è fatto obbligo al titolare di munirsi di autorizzazione di cui all'articolo 86 e/o all'articolo 88 del TULPS, così come disciplinata dall'articolo 20 della L. 241/90 e s.m.i..

Il procedimento amministrativo di cui al presente Regolamento rientra nella competenza del Servizio Attività Produttive.

I modelli per la presentazione delle denunce di inizio attività e delle richieste di autorizzazione sono predisposti dal Servizio Attività Produttive. La comunicazione o la richiesta di autorizzazione effettuate con modulistica diversa, qualora non contengano tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e da quanto contenuto e previsto dal presente Regolamento, non sono efficaci e quindi non idonee a produrre effetti giuridici.

La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), e la richiesta di autorizzazione a firma del richiedente, devono contenere:

1. dati anagrafici del richiedente e del rappresentante, se previsto;

2. dati e sede dell'impresa;

3. dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi, ovvero morali, previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del TULPS da parte del dichiarante ed eventuali soci;

4. il tipo di attività svolta in relazione alle distinte ipotesi previste rispettivamente dai commi 1 e 3 dell'articolo 86 e dall'articolo 88 del TULPS;
  5. elenco dei giochi installati, loro collocazione e dichiarazione che il loro numero non supera quello massimo previsto dalle normative vigenti e dal presente regolamento e che gli stessi sono conformi ai requisiti di legge richiesti;
  6. dichiarazione di aver ottenuto per ciascun apparecchio il nulla osta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove previsto;
  7. dichiarazione di disponibilità dei locali sede dell'attività;
  8. la data di rilascio del certificato di prevenzione incendi, se del caso;
  9. quant'altro ritenuto necessario dal Servizio Attività Produttive del Comune a tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sanità, della destinazione dei locali, della sicurezza, ecc;
- I termini per il procedimento di cui alla L. 241/90 e s.m.i., decorrono dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda regolare e completa.

Qualora la S.C.I.A. o la richiesta di autorizzazione non siano regolari o siano incomplete, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione anche contestualmente alla comunicazione di avvio di procedimento di cui all'articolo 8 della L. 241/90 e s.m.i., indicando le cause di irregolarità o incompletezza riscontrate, assegnando un termine entro il quale regolarizzare la pratica.

In tal caso, il procedimento si considera interrotto fino alla regolarizzazione di quanto richiesto. Nel caso di mancata regolarizzazione la denuncia di inizio attività o la richiesta di autorizzazione non si considerano accolte e l'attività eventualmente iniziata è da considerarsi indebitamente condotta e da cessare.

Nel caso in cui il Servizio Attività Produttive non provveda alla comunicazione di avvio di procedimento di cui all'articolo 8 della L. 241/90 e s.m.i., il termine del procedimento decorre comunque dalla data di ricevimento della S.C.I.A. o della richiesta di autorizzazione.

Per i locali sede di sale pubbliche da gioco comunque denominate, sarà effettuata la verifica del requisito di sorvegliabilità di cui all'articolo 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS e della distanza dai luoghi d'interesse così come individuati nel successivo articolo 12 comma 2.

È facoltà del Servizio Attività Produttive predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.

#### **Articolo 5 - Durata ed efficacia dell'autorizzazione e della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)**

Le autorizzazioni di cui all'articolo 86 e 88 del TULPS sono concesse per cinque anni e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza.

Le autorizzazioni si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.

Determinano l'efficacia dell'autorizzazione o della S.C.I.A.:

- a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;
- b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

L'autorizzazione comunale, la S.C.I.A., la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.

Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

#### **Articolo 6 - Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione e della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)**

L'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'art. 86 e quella rilasciata ai sensi dell'art. 88 del TULPS per gli effetti dell'articolo 20 della L. 241/90 e s.m.i. e la segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.) resa ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i. decadono d'ufficio in caso di:

- a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
- b) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;
- c) mancata attivazione dell' esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
- d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS;
- e) sospensione dell'attività' per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al Servizio Attività Produttive, così come previsto dall'art. 99 del TULPS
- f) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
- g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
- h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare;
- i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle inerenti il divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione;
- j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative.

L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i).

L'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'art. 86 e quella rilasciata ai sensi dell'art. 88 del TULPS per gli effetti dell'articolo 20 della L. 241/90 e s.m.i. può essere revocata:

a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;

b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse.

L'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'art. 86 e quella rilasciata ai sensi dell'art. 88 del TULPS per gli effetti dell'articolo 20 della L. 241/90 e s.m.i. e la segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.) resa ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i. possono essere sospese:

a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;

b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

La sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 10 del TULPS in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:

a) 7 giorni nel primo caso di abuso;

b) 30 giorni in ogni successiva ipotesi di abuso.

L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

#### **Articolo 7 - Requisiti soggettivi**

La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o la domanda di autorizzazione devono essere respinte ai sensi degli articoli 11 comma 1 e articolo 92 e 131 del TULPS qualora il richiedente e/o dichiarante:

a) abbia riportato una condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;

b) sia sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

c) sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;

d) sia incapace di obbligarsi e cioè il minore di anni 18, l'interdetto, l'inabilitato e chi sia stato dichiarato fallito e non abbia ottenuto la riabilitazione.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del TULPS, le attività iniziate a seguito di presentazione della S.C.I.A. o della richiesta di autorizzazione possono essere interrotte, qualora nei confronti del richiedente e/o del dichiarante si accerti l'assenza del requisito di buona condotta, oppure qualora lo stesso abbia riportato una condanna per:

a) delitti contro la personalità dello Stato;

b) delitti contro l'ordine pubblico;

c) delitti contro persone commessi con violenza;

d) furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

e) violenza o resistenza all'autorità

Sono fatte salve le disposizioni in materia di requisito antimafia, nonché in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

### **Articolo 8 – Caratteristiche dei giochi**

I giochi devono essere leciti.

E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall' AAMS.

E' consentita l'installazione di apparecchi telematici con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purché autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

Tali apparecchi con connessione telematica possono prevedere anche vincite in denaro e devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17/09/2007 e s.m.i.

E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.

Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato, o quella predisposta dal Ministero dell'Interno in caso di giochi a carattere nazionale.

### **Articolo 9 - Giochi d'azzardo**

Per apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo si intendono quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati dall'articolo 110 comma 6 del TULPS escluse le macchine vidimatici per i giochi dello Stato.

L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e le attrezzature di cui al precedente comma non possono essere installate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque genere.

Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Sono vietati, escluso le macchine vidimatici per gioco del totocalcio, dell'enalotto e del totip, ed altri giochi in conformità a quanto previsto dalla L. 904/1986 e s.m.i., gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole e, qualunque siano i simboli adottati, ad alcuno dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti.

### **Articolo 10 – Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti**

Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

- a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
- b) l'obbligo di installare gli apparecchi o congegni, all'interno dei circoli privati con somministrazione, in posizione non adiacente all'area di somministrazione e da essa separata funzionalmente;
- c) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
- d) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
- e) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
- f) il divieto per i minori di anni 14 di utilizzare gli altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici, ed i giochi disciplinati dall'art. 110 comma 7 lett. a) e c) del TULPS, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenni;
- g) Il divieto nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, di utilizzo delle apparecchiature di cui al precedente comma ai minori che hanno compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18 a meno che non accompagnati da familiare o altro parente maggiorenni;
- h) Ove ricorrano le circostanze, sarà rispettato il D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;

i) Il rispetto dei livelli massimi di pressione sonora previsti dall'articolo 2 del DPCM 16/04/1999 n. 215 procedendo alle verifiche degli stessi ed ai conseguenti adempimenti prescritti dall'articolo 3 dello stesso DPCM, nonché da quanto previsto dalla LEGGE QUADRO sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.;

j) L'impianto elettrico dei locali sarà realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;

k) Il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;

l) L'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.

Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:

a) il superamento dei limiti numerici disposti dal presente regolamento;

b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici di cui al presente regolamento, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.

#### **Articolo 11 - Informazione al pubblico**

All'interno dei locali autorizzati allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al presente Regolamento.

Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello per la limitazione di utilizzo dei giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS ai minori di 18 anni nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti. Anche all'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.

Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di anni 14 se non accompagnati per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'articolo 110 comma 7 lett. a) e c) del TULPS.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS, devono essere chiaramente visibili, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i. o l'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

**TITOLO II – SALE PUBBLICHE DA GIOCO**  
**[SALE BILIARDI – SALE GIOCHI – AGENZIE PER LA RACCOLTA DI**  
**SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE – SALE VLT (videolottery)]**

**Articolo 12 - Adempimenti per l'esercizio delle attività di sala pubblica da gioco**

I locali delle sale pubbliche da gioco dove viene svolta l'attività devono essere distanti almeno 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da: istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette.

Gli accertamenti in ordine alle distanze sono effettuati dal Comando Polizia Locale con l'eventuale ausilio dell'Ufficio Tecnico comunale.

L'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Servizio Attività Produttive del Comune, termine decorso il quale la stessa si intende accolta, così come previsto dall'art. 20 L. 241/90

E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato. Il numero degli apparecchi e congegni meccanici di cui all'articolo 110 del TULPS installabili nelle sale pubbliche da gioco, contenute nel presente titolo, è disciplinato dal successivo articolo 18 del presente regolamento.

La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) da presentare al Servizio Attività Produttive del Comune.

La sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia può essere effettuata senza far pervenire la segnalazione certificata di inizio attività di cui sopra, a condizione che l'apparecchio sia conforme alle vigenti normative, presentando solamente i nulla Osta dell'Amministrazione Statale e la loro matricola identificativa.

L'installazione e la gestione all'interno delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo di altri giochi leciti così come definiti agli articoli 21 – 22 - 23 è subordinata a S.C.I.A. ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i..

Gli apparecchi e congegni da gioco così come previsti dall'articolo 110 comma 6 e comma 7 del TULPS devono essere dotati del nulla osta dell'Amministrazione statale.

L'esercizio dei giochi leciti deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dell'inquinamento acustico.

**Articolo 13 – Requisiti edilizi ed igienico-sanitari dei locali**

I locali adibiti all'esercizio dell'attività di sale pubbliche da gioco devono essere conformi a quanto previsto dai regolamenti comunali di polizia urbana e igienico-sanitaria, nonché dai regolamenti edilizi e norme urbanistiche, con particolare riferimento alla regolarità degli

impianti, alla ventilazione e all'illuminazione dei locali. Per quanto riguarda le norme urbanistiche e la destinazione d'uso, si specifica che per le attività disciplinate dal presente titolo valgono le medesime norme previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi non alimentari; è inoltre fatto divieto di insediarsi nei locali adibiti ad abitazione.

La superficie minima dei locali per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Titolo, se non diversamente disciplinata, è fissata in 60 mq.

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti normative anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi.

I locali dovranno essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

La superficie occupata dalle attrezzature di intrattenimento non potrà superare il 65% della superficie utile del locale, cioè della superficie accessibile al pubblico senza ricomprendere i servizi igienici, i depositi, i magazzini, gli uffici e locali similari.

Il locale dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico con antibagno, accessibile ai disabili.

Nei locali dovranno essere apposti i cartelli indicanti il divieto di fumo ed il titolare e/o gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.

L'attività di somministrazione è ammessa soltanto con l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande non alcoliche.

#### **Articolo 14 - Domanda di autorizzazione per l'attività di sale pubbliche da gioco dette "sale giochi"**

La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco, come disciplinata dal presente titolo, è redatta su modulistica predisposta dal Comune, in ogni caso in bollo, ed è indirizzata al Settore Attività Produttive.

Essa deve contenere:

- a) le generalità del richiedente e, nel caso di società, la denominazione la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il codice fiscale del richiedente e la partita IVA se trattasi di società;
- c) la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal seguente regolamento;
- d) copia del permesso di soggiorno in corso di validità, in caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
- e) l'ubicazione dei locali, gli estremi del certificato di agibilità degli stessi;
- f) eventuale insegna dei locali sede dello svolgimento dell'attività;
- g) descrizione dell'attività svolta;
- h) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- i) dichiarazione relativa alla capienza dei locali, nonché l'indicazione della superficie complessiva e di quella utile per lo svolgimento dell'attività;

j) l'indicazione del numero e della tipologia dei giochi;

k) autocertificazione ai fini antimafia e fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del richiedente.

In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art. 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.

Alla domanda deve essere allegata una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, nonché la superficie eventualmente destinata alla somministrazione alimenti e bevande tramite l'installazione di soli distributori automatici di alimenti e bevande non alcoliche, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, indicante, oltre alle superfici dei locali e alle destinazioni funzionali degli stessi, anche la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS.

A seguito della comunicazione da parte del Servizio Attività Produttive di ricezione della domanda di autorizzazione e di contestuale avvio del procedimento, così come previsto dall'articolo 8 della L. 241/90 e s.m.i., l'interessato dovrà produrre entro 30 (trenta) giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità, la seguente ulteriore documentazione, pena l'archiviazione dell'istanza:

a) estremi del certificato di agibilità, se non dichiarati in precedenza;

b) copia della licenza ex art. 88 del TULPS (in caso di agenzie per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale VLT);

c) dichiarazione e documentazione comprovante la disponibilità dei locali, se non presentata in precedenza;

d) nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);

e) certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato, per i locali posti ad un livello o piano superiore a quello della strada di accesso;

f) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;

g) documentazione di impatto acustico di cui alla L. 447/1995 e successivi decreti attuativi, a firma di tecnico abilitato;

h) dichiarazione relativa al soggetto proprietario degli apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 e comma 7 lett. del TULPS, se diverso dal richiedente, e copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato per ogni apparecchio;

i) dichiarazione che gli apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del TULPS non sono contigui a quelli di altre tipologie;

j) dichiarazione di conformità alle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa;

k) certificato di prevenzione incendi se del caso;

- l) copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.;
- m) una marca da bollo da applicare sull'autorizzazione.

La domanda di ampliamento della superficie dei locali, ovvero di variazione del numero o della tipologia degli apparecchi o congegni da gioco contiene le sole indicazioni relative agli elementi modificati.

### **Articolo 15 - Subingresso**

Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda per atto fra vivi comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, deve presentare apposita domanda corredata da quanto previsto all'articolo 14 del presente Regolamento, nonché:

- a) dall'atto di rinuncia alla licenza del cedente l'azienda;
- b) dalla copia dell'atto di acquisto o di affitto d'azienda registrato oppure accompagnato da una dichiarazione del notaio attestante che l'atto è in corso di registrazione.

In caso di subingresso per acquisto d'azienda l'eventuale modifica dei locali o delle strutture deve essere conforme a quanto previsto dal presente regolamento.

L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

Come disposto dall'articolo 12-bis del Regolamento di attuazione del TULPS così come modificato dal DPR 311/2001 nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può continuare l'attività nei tre mesi successivi alla data del decesso.

Decorso il termine di cui sopra, l'erede, o il subentrante se si tratta di forma societaria, può cessare l'attività o presentare una nuova richiesta di autorizzazione o una nuova D.I.A. a nome proprio.

Alla richiesta di autorizzazione a nome del subentrante "mortis causa" deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) documentazione comprovante la qualità di erede;
- b) rinuncia all'attività, a norma di legge, di altri eventuali co-eredi;
- c) (in caso di società) copia del contratto di cessione o di affitto d'azienda regolarmente registrato o in corso di registrazione;
- d) autorizzazione originale del cedente;
- e) copia del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato per i giochi di cui all'articolo 110 comma 6 e comma 7, se non già fornito. Decorso sei mesi dall'avvenuto trasferimento senza che sia stata presentata richiesta di autorizzazione o S.C.I.A. l'interessato decade dal diritto di ottenere l'autorizzazione e di riprendere l'attività.

Sia in caso di subingresso per atto tra vivi che in caso di subingresso "mortis causa", il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione a proprio nome.

In entrambi i casi l'attività deve essere ripresa entro 90 (novanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità.

#### **Articolo 16 - Orari**

L'orario di attività delle sale pubbliche da gioco, così come disciplinate dal presente titolo, viene fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, nei limiti delle seguenti fasce orarie:

- a) apertura non prima delle ore 10.00 antimeridiane;
- b) chiusura non oltre le ore 24.00

Nell'ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio Attività Produttive del Comune.

La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall'Ordinanza del Sindaco.

L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.

La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:

- a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;
- b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;
- c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall'arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

### **TITOLO III – INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL'ART. 86 E ALL'ART. 88 DEL TULPS E ALTRI GIOCHI LECITI**

#### **Articolo 17 - Ambito di applicazione e definizioni**

Il presente titolo individua il numero massimo di apparecchi e congegni disciplinati dall'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, di cui all'articolo 1 lettera F) del Presente regolamento.

Ai fini del presente titolo, gli esercizi pubblici e i circoli privati assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, nonché i punti di raccolta di altri giochi assoggettati ad autorizzazione ai sensi del successivo articolo 88 del TULPS sono articolati in:

1. esercizi in cui l'attività prevalente è quella di somministrazione alimenti e bevande di cui alla L.R. 1/2007 e s.m.i.;
2. stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente l'offerta di servizi per la balneazione;
3. alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
4. sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper, juke-box, ecc.;
5. circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci purchè in possesso dell'autorizzazione alla somministrazione;
6. agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del TULPS;
7. esercizi che raccolgono scommesse si incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del TULPS (es. tabaccherie e similari);

**Articolo 18 - Numero massimo di apparecchi e congegni installabili di cui all'articolo 110 commi 6 e 7b) del TULPS**

1. In ciascun locale destinato alla somministrazione alimenti e bevande (ex tipologia B) è installabile un apparecchio ogni 15 mq. di superficie destinata alla somministrazione elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un massimo di 4 apparecchi. Il numero di apparecchi/congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 mq. di superficie di somministrazione;
2. In ciascun locale destinato alla somministrazione alimenti e bevande (ex tipologia A) è installabile un apparecchio ogni 30 mq. di superficie destinata alla somministrazione, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un massimo di 4 apparecchi. Il numero di apparecchi/congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 mq. di superficie di somministrazione;
3. in ciascun stabilimento balneare è installabile un apparecchio di cui all'art. 110 TULPS commi 6 o 7, ogni 1000 mq. di superficie di concessione demaniale, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2.500 mq. fino ad un massimo di 4 apparecchi. Il numero di apparecchi/congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500 mq. di superficie di concessione demaniale;
4. in ciascun albergo, locanda ed esercizio assimilabile : è installabile un apparecchio di cui all'art. 110 TULPS commi 6 o 7, ogni 20 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 camere fino ad un massimo di 6 apparecchi. Il numero di apparecchi/congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere;

5. in ciascuna sala pubblica da gioco, o “sala giochi”, (ovvero locali allestiti per lo svolgimento del gioco dotati di apparecchi comunemente definiti videogiochi, oltre ad altri apparecchi meccanici quali biliardini, biliardi, flipper, juke-box, computer per il solo gioco): è installabile un apparecchio di cui all’art. 110 TULPS commi 6 o 7, ogni 5 mq. di superficie di vendita. Il numero di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero degli apparecchi da intrattenimento/congegni di tipologie diverse installati nello stesso locale.

6. in ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse ippiche e sportive autorizzate ai sensi dell’articolo 88 del TULPS è installabile un apparecchio ogni 5 mq. di superficie di vendita fino ad un massimo di 24 apparecchi. Il numero di apparecchi/congegni non può essere superiore a 8 se la superficie del locale è inferiore a 40 mq.;

7. in ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari, di cui all’art. 88 del TULPS è installabile un apparecchio ogni 5 mq. di superficie del locale, elevabile di una unità per ulteriori 50 mq. di superficie fino ad un massimo di 4 apparecchi. Il numero di apparecchi/congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 mq. di superficie del locale.

8. per i circoli privati di cui al DPR 235/2001: sono assoggettati agli stessi limiti numerici previsti per le attività di somministrazione di Bar (tavola fredda) e di Ristorazione con esclusivo riferimento alla superficie dell’area destinata alla somministrazione.

### **Articolo 19 – Prescrizioni generali**

Il numero di apparecchi da trattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da trattenimento di tipologie diverse installati nello stesso locale.

Gli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 e 7b) del TULPS, disciplinati dai Decreti Ministeriali previsti dalla normativa vigente, non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.

Per area di vendita e/o di somministrazione, ai fini del calcolo degli apparecchi installabili, si deve intendere la superficie di accesso al pubblico, comprese scaffalature, banchi, attrezzature e simili, al netto di eventuali magazzini, depositi, uffici e servizi.

In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all’attività di sala giochi, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.

Non concorrono a formare limite numerico, i giochi da tavolo (es. risiko, monopoli, scacchi, dama, ecc.), i giochi tramite apposite consolle, quelli installati su PC senza collegamento a Internet, i giochi di carte, i flipper, i biliardini e i juke-box.

I biliardi concorrono a formare i limiti numerici di cui sopra e possono essere installati fino ad un massimo di 2, se non ricompresi in apposite sale, la cui attività prevalente è la fornitura del gioco del biliardo e per le quali il numero minimo è 4 tavoli da gioco.

Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, come definiti dall'art. 110 del TULPS ai commi 6 e 7b) in aree appositamente destinate e allestite individuate all'interno dei locali di somministrazione.

Nei circoli privati l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.

Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7b) del TULPS non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.

L'orario per l'utilizzo degli apparecchi di cui al presente Titolo segue quello dell'attività prevalente.

Dopo le ore 22.00 devono essere adottati tutti quegli accorgimenti per limitare al massimo il disturbo alla quiete pubblica, limitando l'emissione sonora delle apparecchiature, ovvero disinserendo la scheda audio delle stesse.

#### **Articolo 20 – segnalazione certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)**

L'installazione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del TULPS, nonché nelle altre attività commerciali e artigianali è sottoposta a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) così come disciplinato dall'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i.

La segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), di cui al presente titolo, è redatta su modulistica predisposta dal Comune, priva di bollo ed indirizzata al Servizio Attività Produttive del Comune.

Essa deve contenere:

- a) le generalità del dichiarante e, nel caso di società o circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, la denominazione, sede legale e le generalità del legale rappresentante o del presidente pro-tempore;
- b) il codice fiscale del dichiarante o della società o associazione;
- c) il numero dell'autorizzazione comunale di cui si è in possesso per l'attività principale;
- d) gli estremi della concessione demaniale marittima (per gli stabilimenti balneari) e l'ubicazione dei locali nei quali s'intendono installare gli apparecchi o congegni da gioco e il tipo di attività prevalente che in essi viene svolta;
- f) l'indicazione del numero e della tipologia degli apparecchi o congegni da gioco;
- g) l'indicazione della superficie di somministrazione per i pubblici esercizi e per i circoli privati autorizzati a tale attività; del numero delle camere per gli alberghi e strutture similari; della superficie utile per gli esercizi di cui all'articolo 88 del TULPS; delle attività commerciali, artigianali, tabaccherie, eccetera; dell'area ricompresa nella concessione demaniale marittima;
- h) l'indicazione della proprietà degli eventuali apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS, ovvero i dati di identificazione del proprietario degli apparecchi se diverso dal dichiarante;

i) la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento.

Alla S.C.I.A. si devono allegare:

a) copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato al soggetto proprietario degli apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 e comma 7 lett. a) e c) del TULPS;

b) nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi (massimo 2 se non trattasi di sale specificatamente dedicate al gioco del biliardo), relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);

c) copia della planimetria dei locali in scala 1:100 con l'esatta ubicazione degli apparecchi o congegni da gioco;

d) dichiarazione che gli apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 e comma 7 del TULPS non sono contigui a quelli di cui alle altre tipologie;

e) autocertificazione ai fini antimafia e fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante;

f) copia del permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

In caso di sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco, solo nell'ambito della stessa tipologia, si deve inviare una comunicazione indirizzata al Servizio Attività Produttive, inviata anche via fax, contenente gli estremi identificativi dell'apparecchio sostituito, a condizione che questo sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.

In caso di variazione del numero o della tipologia di uno o più apparecchi o congegni da gioco si deve procedere alla presentazione di nuova S.C.I.A. che sarà sostitutiva della precedente e alla quale andranno allegati i nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Statale.

In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare una nuova S.C.I.A. contenente gli elementi sopra indicati.

L'eventuale rigetto della S.C.I.A., con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al dichiarante nel termine previsto dal seguente regolamento.

## **ALTRI GIOCHI LECITI**

### **Articolo 21 - Il gioco delle carte**

Il gioco delle carte, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del TULPS è soggetto a S.C.I.A. ai sensi dell'articolo 19 della L.241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni, utilizzando la stessa modulistica prevista per l'installazione degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS.

Il gioco delle carte non è considerato per il calcolo del limite massimo di giochi esercitati negli esercizi.

Nei locali dove si svolge tale attività deve essere esposta in maniera ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

## **Articolo 22 – Giochi di abilità a distanza con vincite in denaro - “Skill games”**

L'esercizio di giochi di abilità a distanza con vincite in denaro nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità del giocatore, i cosiddetti “skill games” è soggetto a specifica autorizzazione, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/09/2007 e s.m.i..

Tre sono le categorie di skill games:

1. giochi a carattere sportivo o d'azione nei quali è centrale la velocità psicomotoria, che hanno forti somiglianze con molti videogame senza vincite in denaro;
2. puzzle games (giochi rompicapo o di strategia) basati su abilità logiche, nei quali è meno critica la velocità di risoluzione, anche se comunque sono caratterizzati dalla presenza di un tempo limite di gioco;
3. puzzle games di carattere linguistico, con analogie rispetto ai giochi di enigmistica, ma nei quali è comunque rilevante la componente del tempo.

Per l'accesso a tali giochi è necessario mettere a disposizione apparecchiature telematiche, quali ad esempio personal computer con connessione ad Internet o schermi televisivi in modalità interattiva.

Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilità a distanza con vincite in denaro occorre la regolarità della cosiddetta “piattaforma di gioco” ossia dell'ambiente informatico, appartenente al sistema di elaborazione del concessionario autorizzato dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, connesso al sistema centralizzato ed accessibile dal giocatore mediante una periferica collegata ad internet, televisione interattiva o telefonia fissa e mobile. La piattaforma di gioco garantisce la correttezza, l'affidabilità e la sicurezza delle attività e la tempestività del pagamento delle somme vinte.

Lo svolgimento del gioco è disciplinato dal D.M. 17/9/07 e s.m.i., così come la disciplina delle controversie, della vigilanza e delle ispezioni.

I giochi di abilità a distanza con vincite in denaro sono vietati ai minori di anni 18.

Qualora le postazioni telematiche per i giochi disciplinati dal presente articolo si trovino all'interno di internet point, configurandosi come prevalente l'attività di gioco rispetto a quella di fornitura di servizi i locali saranno assimilabili a sale pubbliche da gioco.

## **Articolo 23 – Gaming Point**

L'attività di “gaming point”, ossia di messa a disposizione in locali pubblici o aperti al pubblico appositamente attrezzati o in parte di essi di personal computer (senza collegamento a internet) o di apposite consolle per il gioco, non è soggetta a limite numerico.

L'installazione di tali apparecchiature è sottoposta alla disciplina della S.C.I.A. ai sensi dell'articolo 19 della L.241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni, utilizzando la stessa modulistica prevista per l'installazione degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS.

Nei “gaming point” deve comunque essere esposta in luogo ben visibile la tabella dei giochi proibiti della competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato.

Nei locali appositamente allestiti per attività esclusiva di “gaming point” i giochi installati devono sempre corrispondere a quanto previsto dalle normative vigenti e dal TULPS.

Il loro orario di apertura e chiusura è lo stesso di quello previsto per le sale pubbliche da gioco nel caso di svolgimento di attività esclusiva; nel caso di svolgimento di attività congiunta l’orario corrisponderà a quello dell’attività principale.

Dopo le ore 22.00 i personal computer o le consolle dotati di scheda audio o comunque idonei a riprodurre suoni, musiche o altre emissioni sonore devono essere silenziati mediante disattivazione della scheda audio, l’utilizzazione di cuffie o di altri sistemi idonei all’attenuazione del rumore.

## **TITOLO IV – CENTRI DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE « PHONE CENTER »**

### **Articolo 24 – Ambito di applicazione e definizioni**

Il presente Titolo ha per oggetto la regolamentazione dell’apertura, trasferimento, modifica dei centri di telefonia e comunicazione sul territorio comunale, comunemente denominati “phone center” e che di seguito verranno denominati semplicemente centri di telefonia.

La presente regolamentazione opera nel rispetto di quanto previsto nelle normative comunitarie, statali e regionali e del principio della libertà di comunicazione, garantito dall’articolo 15 della Costituzione.

Ai fini del presente Titolo, con il termine centro di telefonia, si intende l’esercizio in cui si cede al pubblico, ai clienti, ai soci in caso di circoli privati, apparecchi telefonici, personal computer o altri terminali telematici, anche senza fili, utilizzati per fornire servizi telefonici e/o telematici.

Più specificatamente per cessione di servizi telefonici si intende ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica, indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate, allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale, da realizzarsi nei locali aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati.

### **Articolo 25 – Requisiti soggettivi**

I requisiti soggettivi necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo sono quelli contenuti nell’articolo 7 del presente Regolamento.

### **Articolo 26 – Requisiti edilizi ed igienico-sanitari dei locali**

I locali adibiti all’esercizio dell’attività di centro di telefonia e comunicazione devono essere conformi a quanto previsto dai regolamenti comunali di polizia urbana e igienicosanitaria, nonché dai regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, con particolare riferimento alla regolarità degli impianti, alla ventilazione e all’illuminazione dei locali. Per quanto riguarda le norme urbanistiche e la destinazione d’uso, si specifica che per le attività di centro di telefonia

e comunicazione valgono le medesime norme previste per gli esercizi commerciali di vendita di generi non alimentari al dettaglio.

Alle attività di centro di telefonia e comunicazione è inoltre fatto divieto di insediarsi nei locali adibiti ad abitazione.

I locali adibiti all'esercizio dell'attività di centro di telefonia e comunicazione devono inoltre essere dotati di:

- un servizio igienico dotato di antibagno, interno all'esercizio, a disposizione del pubblico, conforme alle normative previste per l'utilizzo da parte dei disabili;
- cabine telefoniche di superficie superiore a 0.6 metri quadrati;
- idonee postazioni internet comunque di superficie almeno superiore a 0.6 metri quadrati;
- uno spazio interno al locale, dedicato e appositamente attrezzato, per l'uso delle apparecchiature senza fili, di superficie superiore a 0.6 metri quadrati per ogni postazione;
- arredi idonei per l'attesa del pubblico, in particolare sedili in numero almeno pari al numero degli apparecchi;
- attrezzature adeguate alla raccolta dei rifiuti;
- l'esercizio deve comunque disporre di una superficie idonea, calpestabile e libera da ogni ingombro, per il deflusso e il movimento del pubblico, pari almeno al 30% della superficie di vendita.

Nel caso in cui i locali siano situati all'interno di complessi residenziali, fatti salvi gli obblighi previsti dai regolamenti condominiali, gli stessi dovranno essere opportunamente insonorizzati.

### **Articolo 27 – Procedure e modalità per l'esercizio dell'attività**

Ai sensi della Legge 31/07/2005 n. 155 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 7 e 7bis della stessa, chiunque intenda aprire, trasferire, modificare un centro di telefonia, comunemente detto phone center, offrendo alla propria clientela un servizio di telefonia vocale, deve chiedere ed ottenere la licenza del Questore.

Chiunque intenda esercitare l'attività di cui sopra, ottenuta la prevista licenza, deve presentare una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al Servizio Attività Produttive del Comune, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i.

Il modello per la presentazione delle denunce di inizio attività è predisposto dal Servizio Attività Produttive. La comunicazione effettuata con modulistica diversa, qualora non contenga tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e da quanto contenuto e previsto dal presente Regolamento, non è efficace e non idonea a produrre effetti giuridici.

La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), a firma del richiedente, deve contenere:

1. dati anagrafici del richiedente;
2. dati dell'impresa e sua ubicazione sul territorio comunale;
3. dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi, ovvero morali, previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del TULPS da parte del dichiarante ed eventuali soci;

4. la superficie del centro di telefonia e comunicazione, la sua ripartizione interna, la disposizione degli arredi e delle attrezzature;
5. il numero e la tipologia degli apparecchi utilizzati;
6. dichiarazione di disponibilità dei locali sede dell'attività;
7. il nominativo dell'eventuale rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 8 del TULPS, che deve essere coincidere con quanto contenuto nella licenza rilasciata dal Questore;
8. quant'altro ritenuto necessario dal Responsabile del Servizio Attività Produttive a tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sanità, della destinazione dei locali, della sicurezza, ecc;

Devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

1. planimetria dei locali in scala 1:100 rappresentante la parte destinata allo stazionamento degli utenti e quella destinata all'installazione delle apparecchiature;
2. certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali;
3. idonea documentazione di previsione di impatto acustico di cui alla L. 447/95 e s.m.i.;
4. idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali nei quali si intende svolgere l'attività;
5. idonea documentazione comprovante la corrispondenza degli impianti a quanto previsto dalla L. 46/90 e s.m.i.;
6. copia della denuncia di inizio attività presentata alla competente autorità statale per l'esercizio delle telecomunicazioni;
7. copia della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi della L. 155/2005 e s.m.i. ovvero copia della richiesta di licenza comprensiva della documentazione idonea all'individuazione della data di inoltro, stante l'eventuale applicazione dell'istituto del "silenzio-assenso";
8. copia dell'atto di costituzione di società debitamente registrato (se trattasi di società);
9. copia dello Statuto e atto costitutivo in caso di circolo privato;
10. copia di un valido documento di identità del dichiarante.

Qualora la S.C.I.A. non sia regolare o sia incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione, anche contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 8 della L. 241/90 e s.m.i., indicando le cause di irregolarità o incompletezza riscontrate, assegnando un termine entro il quale regolarizzare la pratica.

In tal caso, il decorso dei termini è interrotto fino alla regolarizzazione di quanto richiesto. Nel caso di mancata regolarizzazione la segnalazione certificata di inizio attività non è accolta e l'attività eventualmente iniziata è da considerarsi indebitamente condotta e da cessare.

I titolari o gestori di un centro di telefonia hanno l'obbligo di identificare gli utenti che usufruiscono del servizio, di monitorarne le operazioni effettuate ed archiviare tutti i dati acquisiti, così come previsto e disciplinato dalla L. 155/2005 e s.m.i..

Poiché i centri di telefonia sono assimilati agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi non alimentari, il subingresso o la variazione societaria senza il preventivo ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal questore e senza la presentazione della successiva D.I.A.

al Comune, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 1/2007 "Testo Unico in materia di Commercio" e la sanzione accessoria di chiusura dell'attività.

### **Articolo 28 – Esercizio congiunto di altre attività**

All'interno dei locali adibiti all'esercizio di un centro di telefonia, phone center, non può essere effettuata congiuntamente altra attività di vendita. Sono consentiti i soli seguenti servizi strettamente connessi alle attività di centri di telefonia e comunicazione:

- servizio telefax;
- servizio di fotocopie;
- servizio di ricariche telefoniche;
- servizio di money transfer.

L'attività di vendita di prodotti alimentari e non, è consentita in spazi separati in modo permanente rispetto all'attività di centro di telefonia e comunicazione ed i suddetti locali destinati alla vendita dovranno essere oggetto di specifica segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) così come previsto dalla L.R. 1/2007 "Testo Unico in materia di Commercio" e s.m.i.

Ciascuna delle attività di centro di telefonia e di vendita di prodotti alimentari e non, dovrà possedere ingressi separati sulla pubblica via senza alcuna forma di collegamento interno tra i due locali.

Analogamente nei medesimi locali non è consentita l'apertura e l'esercizio congiunto di attività di centro di telefonia e attività di somministrazione.

E' ammessa la sola installazione all'interno dei locali sede del centro di telefonia di distributori automatici di alimenti e bevande non alcoliche, di cui alla L.R. 1/2007 sopraccitata e s.m.i..

All'interno del centro di telefonia non è consentita l'installazione di apparecchi e di congegni automatici semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del TULPS, così come non è ammesso lo svolgimento di giochi leciti di società, di carte e simili e l'utilizzo di schermi televisivi.

La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle normative collegate e, ove previsto, l'ordine di immediata cessazione delle attività non autorizzate.

### **Articolo 29 – Pubblicità dei prezzi**

E' fatto obbligo al titolare di tenere esposta in modo ben visibile al pubblico e agli organi di controllo un cartello, anche multilingue, indicante il prezzo dei servizi offerti al pubblico.

La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 1/2007 in materia di pubblicità dei prezzi.

**Articolo 30 – Indicazioni operative per la tutela del consumatore e della quiete pubblica**

I titolari dei centri di telefonia e comunicazione hanno l'obbligo di:

- informare la clientela delle modalità d'uso degli apparecchi e dei servizi offerti anche mediante cartelli multilingue;
- verificare l'identità degli utilizzatori dei servizi e adottare le misure fisiche o tecnologiche adeguate a rispettare le norme per la sicurezza e a tutelare i dati personali gestiti, garantendo la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I titolari dei centri di telefonia e comunicazione devono contenere lo svolgimento dell'attività all'interno dell'esercizio. In particolare è sempre vietato l'utilizzo delle apparecchiature, anche senza fili, al di fuori dei locali dell'esercizio.

Al fine di favorire il buon funzionamento dell'attività e il rispetto della quiete delle aree limitrofe, il titolare è tenuto ad adottare ogni accorgimento organizzativo utile a garantire il rispetto del decoro dei locali e delle loro vicinanze e il rispetto del diritto al riposo quale, ad esempio, invitare la clientela a mantenere comportamenti adeguati mediante l'uso di cartelli multilingue.

### **Articolo 31 - Orari**

I centri di telefonia di cui al presente titolo sono tenuti ad osservare la seguente fascia oraria giornaliera di apertura e chiusura al pubblico: dalle ore 09.00 alle ore 22.00.

All'interno di tale fascia oraria, il titolare del centro di telefonia potrà determinare autonomamente il proprio orario dandone apposita comunicazione al Servizio Attività Produttive del Comune.

## **TITOLO V – DEGLI INTERNET POINT E/O INTERNET CAFE'**

### **Articolo 32 - Definizioni**

Per Internet point si intendono tutti quegli esercizi aperti al pubblico e specificatamente dedicati nei quali vengono installate postazioni dotate di personal computer per l'accesso ad Internet con finalità di svago, ricerca, studio, comunicazione multimediale in internet o intranet, accesso a banche dati su CD-Rom od altri archivi informatici e servizi collegati (trasmissione fax in via telematica).

Per Internet caffè si intendono le parti di un pubblico esercizio per la somministrazione appositamente dedicate dove vengono installati personal computer per l'accesso ad Internet con finalità di svago, o di fornitura di servizi quali: attività di ricerca, studio, comunicazione multimediale in internet o intranet, accesso a banche dati su CD-Rom od altri archivi informatici e servizi collegati (trasmissione fax in via telematica).

Il collegamento a Internet può essere anche fornito alla propria clientela all'interno di alberghi, affittacamere ed esercizi similari con l'utilizzo di postazioni fisse o connessione senza fili (Wi – fi)

Le disposizioni del presente Titolo non si applicano nei seguenti casi:

- per biblioteche e scuole;

- per servizi a fini non commerciali inseriti nell'attività di Enti Pubblici.

### **Articolo 33 – Procedure e modalità per l'esercizio dell'attività**

Per l'apertura, il trasferimento, la modifica, il subingresso di un Internet point si seguono le procedure previste ai precedenti articoli 7 e 27 del presente Regolamento.

La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), a firma del richiedente, deve contenere:

1. dati anagrafici del richiedente;
2. dati dell'impresa e sua ubicazione sul territorio comunale;
3. dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi, ovvero morali, previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del TULPS da parte del dichiarante ed eventuali soci; la superficie dell'Internet point, la sua ripartizione interna, la disposizione degli arredi e delle attrezzature; il numero degli apparecchi utilizzati; il numero e la collocazione dei collegamenti wi-fi;
4. dichiarazione di disponibilità dei locali sede dell'attività;
5. il nominativo dell'eventuale rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 8 del TULPS, che deve essere coincidere con quanto contenuto nella licenza rilasciata dal Questore;
6. quant'altro ritenuto necessario dal Responsabile del Servizio Attività Produttive a tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sanità, della destinazione dei locali, della sicurezza, ecc.

Devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

1. planimetria dei locali in scala 1:100 rappresentante la parte destinata allo stazionamento degli utenti e quella destinata all'installazione delle apparecchiature;
2. certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali;
3. idonea documentazione di previsione di impatto acustico di cui alla L. 447/95 e s.m.i.;
4. idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali nei quali si intende svolgere l'attività;
5. idonea documentazione comprovante la corrispondenza degli impianti a quanto previsto dalla L. 46/90 e s.m.i.;
6. copia della denuncia di inizio attività presentata alla competente autorità statale per l'esercizio delle telecomunicazioni;
7. copia della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi della L. 155/2005 e s.m.i. ovvero copia della richiesta di licenza comprensiva della documentazione idonea all'individuazione della data di inoltro, stante l'eventuale applicazione dell'istituto del "silenzio-assenso";
8. copia dell'atto di costituzione di società debitamente registrato (se trattasi di società);
9. copia dello Statuto e atto costitutivo in caso di circolo privato;
10. copia di un valido documento di identità del dichiarante.

I titolari di Internet point devono mantenere lo svolgimento dell'attività all'interno dei locali sede dell'attività. In particolare è sempre vietato l'utilizzo delle apparecchiature, anche senza fili, al di fuori dei locali dell'esercizio.

Qualora nell'Internet point le postazioni telematiche messe a disposizione dell'utenza siano utilizzate in prevalenza per finalità di svago con lo svolgimento di giochi di abilità a distanza con vincite in denaro, il locale si configura come sala pubblica da gioco, prevalendo la fornitura del gioco a quella del servizio e pertanto sarà necessario l'ottenimento dell'autorizzazione, così come previsto agli articoli 12 – 13 – 14 del presente Regolamento.

#### **Articolo 34 – Requisiti edilizi ed igienico sanitari dei locali**

I locali adibiti all'esercizio dell'attività di internet point devono essere conformi a quanto previsto dai regolamenti comunali di polizia urbana e igienico-sanitaria, nonché dai regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, con particolare riferimento alla regolarità degli impianti, alla ventilazione e all'illuminazione dei locali. Per quanto riguarda le norme urbanistiche e la destinazione d'uso, si specifica che valgono le medesime norme previste per gli esercizi commerciali di vendita di generi non alimentari al dettaglio.

Alle attività di internet point è inoltre fatto divieto di insediarsi nei locali adibiti ad abitazione.

I locali adibiti all'esercizio dell'attività devono inoltre essere dotati di:

- un servizio igienico dotato di antibagno, interno all'esercizio, a disposizione del pubblico, conforme alle normative previste per l'utilizzo da parte dei disabili;
- idonee postazioni internet comunque di superficie non inferiore a 1.00 mq.;
- uno spazio interno al locale, dedicato e appositamente attrezzato, per l'uso delle apparecchiature senza fili, di superficie non inferiore a 1.00 mq. per ogni postazione;
- arredi idonei per l'attesa del pubblico, in particolare sedili in numero almeno pari al numero delle postazioni;
- attrezzature adeguate alla raccolta dei rifiuti;
- l'esercizio deve comunque disporre di una superficie idonea, calpestabile e libera da ogni ingombro, per il deflusso e il movimento del pubblico, pari almeno al 30% della superficie di vendita.

Nel caso in cui i locali siano situati all'interno di complessi residenziali, fatti salvi gli obblighi previsti dai regolamenti condominiali, gli stessi dovranno essere opportunamente insonorizzati.

#### **Articolo 35 – Offerta del servizio Internet nell'ambito di pubblici esercizi di somministrazione - Internet Café**

All'interno degli esercizi di cui al presente articolo possono essere installati anche personal computer con collegamento alla rete internet per scopi di gioco e/o di fornitura di servizi di comunicazione nel numero massimo di 2 (due).

La limitazione numerica viene assunta per il mantenimento dell'attività prevalente di pubblico esercizio di cui all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 86 del TULPS.

Si dovranno prevedere aree appositamente dedicate e funzionalmente separate nel rispetto de diritto individuale dell'utente alla privacy.

All'interno del locale dovrà essere esposta in maniera ben visibile la tabella delle tariffe applicate per l'utilizzo del servizio.

Per lo svolgimento dell'attività il titolare del pubblico esercizio dovrà munirsi della prevista licenza rilasciata dalla Questura e successivamente presentare una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) così come disciplinato dall'articolo 20 della L. 241/90 e s.m.i. utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Attività Produttive del Comune.

In caso di subingresso nella titolarità dell'esercizio o in caso di gestione, ottenuta la preventiva licenza rilasciata dal questore, dovrà essere presentata una nuova segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).

### **Articolo 36 – Uso responsabile e corretto di Internet da parte degli utenti**

L'uso responsabile e corretto di Internet comporta da parte dell'utente:

1. di astenersi dall'uso per scopi vietati dalla legislazione vigente;
2. di astenersi dall'inviare, ricevere o mostrare testi e/o immagini che possano risultare offensivi per le altre persone presenti;
3. di astenersi dallo scaricare ed utilizzare programmi coperti da copyright e licenze d'uso;
4. di alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni hardware e software dei computer.

Pur nel rispetto del diritto individuale dell'utente alla privacy il titolare dell'esercizio in cui vengono fornite delle apparecchiature telematiche utilizzate per l'accesso ad internet è tenuto al monitoraggio delle attività svolte e ad allontanare gli utenti che non rispettino le norme previste.

Qualora dovesse essere rilevato un uso difforme rispetto a quanto previsto dalle leggi vigenti sull'accesso a siti a contenuto pornografico e/o pedofilo, gli utenti che risulteranno responsabili di tali accessi verranno immediatamente segnalati alle competenti autorità di Polizia Postale.

### **Articolo 37 - Orari**

I titolari di internet point sono tenuti ad osservare la seguente fascia oraria giornaliera di apertura e chiusura al pubblico: dalle ore 09.00 alle ore 22.00.

All'interno di tale fascia oraria, il titolare potrà determinare autonomamente il proprio orario dandone apposita comunicazione al Servizio Attività Produttive del Comune.

Negli Internet café l'orario sarà quello dell'attività principale.

Dopo le ore 22.00 i personal computer dotati di scheda audio o comunque idonei a riprodurre suoni, musiche o altre emissioni sonore devono essere silenziati mediante la disattivazione della scheda audio, l'utilizzazione di cuffie o di altri sistemi idonei all'attenuazione del rumore.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 38 – Vigilanza e Sanzioni**

La vigilanza sul rispetto della normativa generale e di quella specifica contenuta nel presente Regolamento è di competenza del Comando di Polizia Locale e delle altre forze di Polizia.

Il Responsabile del Servizio Attività Produttive, preposto al rilascio delle previste autorizzazioni, ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.

Per le violazioni di cui al presente Regolamento l'autorità competente è il Responsabile del Servizio Attività Produttive. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Per le violazioni in materia di orario di apertura e chiusura disciplinate da ordinanza sindacale l'autorità competente all'emissione del provvedimento è il Sindaco.

Ferme restando le sanzioni penali determinate dagli articoli 718 – 719 – 720 e 721 del Codice penale, le violazioni al TULPS, approvato con R.D. del 18 giugno 1931 n. 773 e sue successive modificazioni e integrazioni, sono punite a norma degli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quarter, 110 e 221 bis del medesimo Testo Unico.

Per le violazioni alla Legge Regionale 30 aprile 2012 n. 17 si applica quanto previsto al suo articolo 3.

Le altre violazioni amministrative al presente Regolamento Comunale sono sanzionate con il pagamento di una somma da €75,00 ad €500,00.

Le sanzioni previste nel presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate in caso di variazioni delle norme di riferimento da cui derivano.

Ai titolari di licenza di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'esercizio da uno a sei mesi, ai sensi dell'articolo 110, commi 9 e 10 del TULPS.

Il Questore, quando siano riscontrate violazioni concernenti le disposizioni previste per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici può sospendere la licenza del trasgressore per un periodo non superiore a tre mesi, così come disciplinato dall'articolo 110, comma 11 del TULPS.

In caso di recidiva, disciplinata dall'articolo 99 e seguenti del Codice Penale, ovvero di reiterazione delle violazioni, disciplinata dall'articolo 8 bis della Legge 689/81 il titolo autorizzatorio per l'attività oggetto del presente Regolamento è revocato con ordinanza motivata.

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e s.m.i., l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nelle singole normative di materia.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o sia prevista la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando di Polizia Locale.

### **Articolo 39 – Ricorsi**

Avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, di dichiarazione di inefficacia della D.I.A., nonché di revoca, può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento stesso.

### **Articolo 40 - Norme transitorie**

Le eventuali domande di rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento, la modifica di sale pubbliche da gioco, dette "sale giochi", o le segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) per tutto quanto disciplinato dal presente Regolamento, in istruttoria alla data della sua adozione, saranno assoggettate alla procedura prevista dal presente provvedimento e dalle normative intervenute nel frattempo.

I titolari di pubblici esercizi devono adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento entro 3 (tre) mesi dalla sua entrata in vigore, presentando un'autocertificazione contenente le dimensioni del locale, la tipologia dell'attività esercitata, la tipologia degli apparecchi installati, il loro numero e i nulla osta rilasciati dall'Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato, pena il provvedimento di chiusura dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni.

I titolari dell'esercizio di attività di sale pubbliche da gioco, dette "sale giochi", che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento si trovino in difformità con le norme in esso contenute dovranno regolarizzare la loro posizione entro 6 (sei) mesi dalla sua entrata in vigore pena la chiusura definitiva dell'attività. Riguardo al rispetto delle distanze alla scadenza dell'autorizzazione dovranno adeguarsi a quanto previsto dalla normativa.

Il numero dei giochi installati, qualora sia superiore a quanto previsto nel presente Regolamento sarà derogato solo per le sale pubbliche da gioco operanti sul territorio da almeno un anno.

Per gli apparecchi installati negli esercizi di cui al Titolo II del presente Regolamento si dovranno rispettare i limiti numerici previsti, in quanto l'attività prevalente non è quella di fornire apparecchi per lo svolgimento del gioco.

I titolari dei centri di telefonia "phone center" e i titolari di internet point e/o internet café che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento si trovino in difformità con le norme

in esso contenute dovranno regolarizzare la loro posizione entro 6 (sei) mesi dalla sua entrata in vigore pena la chiusura definitiva dell'attività.

#### **Articolo 41 - Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, nella materia.

Letto il Regolamento, il Presidente pone a votazione il Regolamento per alzata di mano.

La votazione produce il seguente risultato:

Favorevoli: Pipitone Antonio, Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno.

Il Regolamento è approvato con voto unanime.

Alle ore 12,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

**IL SEGRETARIO**  
LIPARI GIUSEPPE

**IL PRESIDENTE**  
PIPITONE ANTONIO